

ATTESTATO N. / ATTESTATION NO
2175_20_C

ASACERT S.r.l.

conferma che le misure messe in pratica per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dall'Organizzazione

confirms that the measures implemented to fight and contain the spread of the Covid-19 virus in the workplace by the Organization

RODA S.p.A.

con sede legale in - head office

Strada Francesca, 10 - 25026 Pontevedo (BS)

ed unità operativa (e) in - operational office(s)

Strada Francesca, 10 - 25026 Pontevedo (BS)

sono state giudicate conformi ai requisiti del

has been considered compliant to the requirements of

**Regolamento ASACERT di Attestazione di
Conformità Protocollo COVID-19**

per le seguenti attività

**Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di
impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.**

for the following activities

*Design, construction, installation and maintenance of systems for the
transport and distribution of electricity.*

**DATA DI PRIMA
EMISSIONE**


1ST issue date

30-04-2020

**NUMERO E DATA DI
MODIFICA**

number & modification date

La validità del presente attestato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno semestrale, nonché al rispetto dei requisiti del sistema di attestazione ASACERT.
The validity of this attestation is subject to a biannual surveillance assessment as well as compliance with the requirements of the ASACERT attestation system.



ASACERT S.r.l.
Chief Executive Officer

Per informazioni puntuali ed aggiornate sulla validità del presente attestato, si prega di far riferimento alla sede ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto 2 - 20032 Cormano (MI) o di contattare il numero verde 800032870 o l'indirizzo email info@asacert.com.
For further and updated information about this attestation please refer to ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto 2 - 20032 Cormano (MI) or contact 800032870 or the mail address info@asacert.com

Procedura per la gestione aziendale dell'emergenza sanitaria COVID-19



Strada Francesca 10, 25026 Pontevico (BS)

Emissione	Collaborazione	Collaborazione	Consultazione
Datore di lavoro	Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Medico competente	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

SOMMARIO

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4. RESPONSABILITÀ	4
5. TERMINI E DEFINIZIONI	4
6. RISCHI PREVALENTI	5
7. MISURE PREVENTIVE IGIENICHE	5
8. MISURE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO	6
8.1 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI	6
8.2 MISURE DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	7
8.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DA PARTE DEI LAVORATORI	8
8.4 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DA PARTE DEI FORNITORI ESTERNI	10
8.5 PULIZIA, SANIFICAZIONE E SALUBRITÀ IN AZIENDA	11
8.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	11
8.7 MISURE INDIRIZZATE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI	12
8.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	12
8.8.1 Utilizzo corretto della mascherina (OMS)	13
8.9 SORVEGLIANZA SANITARIA	13
8.10 RUOLI E COMPITI IN CANTIERE	13
9. MISURE IN CASO DI CASI ACCERTATI DI COVID-19 O SINTOMATICI	16
10. COMITATO AZIENDALE INTERNO	17
11. RIFERIMENTI UTILI	17

1. SCOPO

Lo scopo principale di detta procedura è quello di dare attuazione al protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del **24 Aprile 2020**, per coniugare la prosecuzione dell'attività produttiva a condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

L'intenzione della Direzione, inoltre, è quella di fornire indicazioni necessarie ad eliminare o ridurre al minimo potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre a individuare preventivamente le misure da adottare in caso di potenziali situazioni di emergenza sanitaria.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i lavoratori, per i fornitori/subappaltatori, per i visitatori e i terzi in genere interferenti nelle attività svolte dall'organizzazione in sede e in cantiere.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e s.m.i.) – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Chiarimenti in merito all'ordinanza della Regione Lombardia del 24 febbraio 2020.
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Legge 5 marzo 2020 n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Decreto Legge del 8 marzo 2020 n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- Decreto Legge del 9 marzo 2020 n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- Decreto Legge 17 Marzo 2020 'Cura Italia'
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19/03/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile - Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Aci-PL, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claii Dipartimento edilizia, Confapi Aniem del 24 Marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Aprile 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio (estensione delle misure al 13 Aprile 2020)
- Ordinanza n. 521 Regione Lombardia del 4 Aprile 2020
- Ordinanza n. 528 Regione Lombardia del 11 Aprile 2020
- Protocollo di Sicurezza TERNA-ANIE anti-contagio nei cantieri
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri - M.I.T. del 24 Aprile 2020
- DPCM del 26 Aprile 2020

- WHO Interim guidance 10 March 2020 'Risk assessment and management of exposure of health care workers in the context of COVID-19'
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 'Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2
- Circolare INAIL Attuazione art.15 Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 – Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale
- WHO Interim guidance 19 March 2020 'Advice on the use of masks in the community, during home

- care, and in health care settings in the context of COVID-19
- UNI 10912:2000 'Dispositivi di protezione individuale'
- UNI EN 149:2009 'Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semi maschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura'
- UNI EN 166:2004 'Protezione personale degli occhi'
- UNI EN 455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009 'Guanti medicali monouso'
- UNI EN 14683:2019 'Maschere facciali ad uso medico'
- UNI EN ISO 374-5:2017 'Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi'

4. RESPONSABILITÀ

Il **datore di lavoro** ha l'obbligo di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità, nonché di dare attuazione a quanto previsto dal protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a:

- lavoratori e fornitori esterni;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzione igienica personale;
- dispositivi di protezione individuale;
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale;
- gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione;
- gestione di una persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria.

I **preposti** hanno la responsabilità di vigilare sullo svolgimento delle attività dei **lavoratori** che deve avvenire nel rispetto delle misure previste dalla normativa applicabile e descritte nel presente documento.

I **fornitori/subappaltatori** operanti per Roda S.p.A. devono rispettare quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente documento.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Un **nuovo Coronavirus** (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il **nuovo Coronavirus** (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).

Caso sospetto

Riguarda ogni persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Caso probabile

Un caso sospetto diventa un caso probabile quando il risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente all'interno dei protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati, oppure risulta positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

È riconducibile a un caso con la conferma analitica ricevuta dal laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

I casi di contatto stretto sono di seguito elencati:

- operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di COVID-19;
- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

6. RISCHI PREVALENTI

I possibili danni alla salute causati dal COVID-19 sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

7. MISURE PREVENTIVE IGIENICHE

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Di conseguenza, in generale, si rende necessario osservare le seguenti misure:

- Lavare spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
- Evitare abbracci e strette di mano
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;
- porre attenzione all'igiene delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate (applicabile solo se la propria attività può essere svolta rispettando la distanza interpersonale di 1 metro e compatibilmente con eventuali misure più restrittive imposte dalle Autorità e dalle Regioni).

8. MISURE SPECIFICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

Di seguito si elencano le misure previste a livello aziendale per la gestione del rischio da possibile contagio. Oltre alle misure generali riportate nel presente documento, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili per la costruzione di infrastrutture per il trasporto di energia si applica quanto descritto nel "Protocollo di Sicurezza TERNA-ANIE anti-contagio nei cantieri".

8.1 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

- Viene utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, laddove possibile.
- Si promuove la fruizione, da parte dei lavoratori, dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
- Laddove non strettamente necessario all'attività produttiva, viene disposta la chiusura dei reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali non è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work o a distanza.
- Viene attuato, per quanto possibile, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
- Laddove non già presente, si provvede al distanziamento delle postazioni di lavoro garantendo sempre almeno il "criterio di distanza droplet" di almeno 1 metro.
- Si prevede la riduzione o la sospensione temporanea delle attività, laddove le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative non possano essere garantite, in accordo con la presente procedura.
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività *core*

dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Vengono sospesi incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi.
- Non sono consentite le riunioni in presenza; laddove le stesse siano connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, viene ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

8.2 MISURE DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro e l'RSPP informa tutti i lavoratori e chiunque entri in sede o nell'area di cantiere (ad es. subappaltatori, fornitori, rappresentanti del committente) circa le disposizioni delle Autorità e delle misure interne adottate per la riduzione del rischio contagio.

L'informazione dei lavoratori avviene sia mediante la consegna del presente documento (vedi modulo di consegna allegato), sia tramite l'affissione di materiale informativo nei luoghi visibili e maggiormente frequentati, sia tramite riunione di informazione in cantiere da parte dei preposti.

Il materiale informativo include i seguenti aspetti:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter entrare o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti emanati impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- Modalità di corretto utilizzo dei DPI

L'azienda informa, inoltre, i lavoratori che in presenza di:

- sintomatologia respiratoria, anche lieve (ossia con febbre o febbre, malessere/spossatezza, mal di testa, dolori muscolari e almeno uno tra i seguenti sintomi respiratori: tosse, mal di gola, respiro affannoso);
- contatto, nei 14 giorni precedenti, con un caso di COVID-19 (accertato),

il lavoratore non deve recarsi al lavoro, bensì restare a casa e contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale, che provvederà ad inoltrare la segnalazione alla ATS territorialmente competente secondo i protocolli normativi stabiliti.

8.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DA PARTE DEI LAVORATORI

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro o durante il turno, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; tale controllo, costituendo un trattamento di dati personali, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente.

Per tale motivo:

- il dato acquisito non verrà registrato;
- l'identificazione dell'interessato ed il superamento della soglia di temperatura, se registrato, verrà effettuato solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali o la sua permanenza in azienda;
- verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali. L'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e potrà essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento è indirizzata alla prevenzione dal contagio da COVID-19, a seguito dell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
- la conservazione dei dati, qualora prevista, avverrà fino al termine dello stato d'emergenza;
- al fine di proteggere i dati raccolti si opererà in accordo con le misure di sicurezza e con le misure organizzative già previste dall'azienda per il trattamento dei dati personali. In particolare, sotto il profilo organizzativo, vengono individuati i soggetti preposti al trattamento e a fornire loro le istruzioni necessarie.

- i dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, misurata (secondo il punto precedente) o in presenza di sintomatologia, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – saranno momentaneamente isolate e fornite di idonee mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. In caso di isolamento momentaneo del lavoratore dovuto al superamento della soglia di temperatura, si provvederà ad assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie verranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, secondo quanto previsto al paragrafo **8.2**.
- Potrà essere previsto il rilascio di una dichiarazione, anche in conformità a quanto viene previsto dai requisiti del committente e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dove il lavoratore che accede in cantiere dichiara di:
 - Essere a conoscenza delle Norme igienico-sanitarie indicate in Allegato 1 del DPCM 08/03/2020
 - Essere a conoscenza delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento dell'emergenza sanitaria "Coronavirus"
 - Non essere stato a contatto con una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 - Non essere stato a contatto con una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - Non essere stato a contatto con una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - Non essere stato a contatto con un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19

Al fine di garantire il rispetto sul trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni già descritte nel presente paragrafo, e saranno raccolti solo i dati strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

- In caso di pericolo legato a quanto sopra descritto, nei confronti di tali soggetti saranno applicate le misure di temporaneo isolamento, nonché la disposizione di attuare le misure di quarantena, previste dal Decreto Legge del 23/02/2020 (art. 1 lettera h).
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Il Datore di lavoro fornirà la massima collaborazione all'autorità sanitaria competente nel caso disponga di misure aggiuntive specifiche.
- **In caso di necessità a sostare nell'ingresso della sede, quale spazio comune, è obbligatorio l'utilizzo di idonea mascherina.**

GESTIONE DELL'ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI

- Gli orari di ingresso/uscita vengono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. In ogni caso viene garantito e promosso il rispetto del "criterio di distanza droplet" pari ad almeno 1 metro di separazione tra i presenti, contingentando – laddove necessario – l'accesso.
- All'ingresso della sede, e presso il cantiere viene garantita la presenza di detergenti sanificanti per le mani segnalati da apposite indicazioni.

8.4 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA DA PARTE DEI FORNITORI ESTERNI

- L'accesso all'azienda da parte di terze persone (fornitori e visitatori), in generale, è strettamente finalizzato al proseguimento dell'attività produttiva.
- La compresenza in cantiere di fornitori esterni e/o subappaltatori viene regolamentata da quanto eventualmente prescritto dal Coordinatore per la Sicurezza, e comunque individuando modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.
- Se possibile, gli interventi manutentivi presso la sede verranno posticipati a quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata.
- Sono temporaneamente sospesi incontri con personale esterno, salvo svolgimento di incontri o di riunioni in collegamento da remoto. Laddove non possibile la modalità di collegamento da remoto, gli incontri saranno consentiti esclusivamente per ragioni strettamente necessarie al proseguo delle attività produttive, e sempre con accesso a numero ristretto, con garanzia del rispetto del "criterio di distanza droplet" di almeno 1 metro di separazione tra i presenti.
- In caso di accesso di visitatori esterni (imprese di pulizie, manutenzione, altri visitatori, ...), verranno applicate le misure previste al paragrafo 8.3.
- Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, nonché di gestione della documentazione di trasporto, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno viene garantito, se presente, un servizio igienico dedicato, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia e sanificazione giornaliera.
- In casi di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo risultassero positivi al tampone COVID-19, il Datore di Lavoro informerà immediatamente il committente e collaborerà con l'autorità sanitaria per l'individuazione di eventuali contatti stretti.

8.5 PULIZIA, SANIFICAZIONE E SALUBRITÀ IN AZIENDA

- L'azienda provvede alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Particolare attenzione sarà posta per le superfici che possono essere toccate (porte, finestre, ...).
Per la decontaminazione dopo pulizia, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% - candeggina (per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro).
Tutte le operazioni di pulizia svolte dagli addetti incaricati devono essere condotte da personale che indossa adeguati dispositivi di protezione individuale anticontagio e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Per quanto riguarda le superfici di tavoli e sedie dei locali di servizio e di spazi comuni per lo svolgimento delle pause di lavoro o riunioni, devono essere puliti dopo ogni utilizzo (posizionamento di cartellonistica nel locale).
- Viene messo a disposizione dei lavoratori detergente sanificante al fine di provvedere all'igienizzazione, a fine turno e periodica, di tastiere, schermi touch, mouse negli uffici.
- Viene messo a disposizione dei lavoratori detergente sanificante al fine di provvedere all'igienizzazione, a fine turno e periodica delle parti in contatto con le mani (maniglie, volante, cambio, etc...) delle attrezzature/strumenti e mezzi utilizzati.
- Ulteriori interventi particolari / o periodici di pulizia verranno attivate laddove opportune.
- Viene assicurata la frequente ventilazione degli ambienti di lavoro chiusi, sia in condizioni normali che durante le operazioni di pulizia.
- E' prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni **nonché delle attrezzature e dei mezzi di cantiere.**

8.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- I lavoratori verranno sensibilizzati al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle secrezioni respiratorie e delle mani, c.d. decalogo ministeriale (apposizione di informative nelle bacheche aziendali ed eventuali altri spazi di alta frequentazione, apposizione nei servizi igienici delle indicazioni per la corretta pulizia delle mani);
- viene verificata la presenza di sapone lavamani e sistemi di asciugatura presso tutti i lavandini aziendali (carta a perdere, aria calda); è vietato l'utilizzo di salviette pluriuso (tipo cotone, spugna, ...).

- mettere a disposizione dei lavoratori igienizzanti mani/soluzioni idroalcoliche presso gli spazi comuni o punti di accesso/uscita/passaggio.

8.7 MISURE INDIRIZZATE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

- L'accesso agli spazi comuni, quali l'area distributori di bevande/snack o le aree occupate dai lavoratori durante la pausa pranzo, vengono contingentate, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- La predisposizione degli alloggi per il personale in Hotel, terrà conto della necessità di ridurre il numero di persone per camera, compatibilmente con i requisiti applicabili localmente a livello governativo e/o modalità condivise con il Coordinatore per la sicurezza.
- Il pasto di mezzogiorno deve essere consumato dai lavoratori in ambienti che consentono la distanza minima di 1 metro tra le persone. La fruizione di servizi di ristorazione è possibile quando è verificata l'effettiva applicazione delle norme igieniche vigenti.
- Durante gli spostamenti su veicoli occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo. Viene garantita e rispettata la distanza interpersonale tra i lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi.
- In presenza di una baracca di cantiere, l'ingresso deve essere limitato ad un numero esiguo di persone, tale da mantenere la distanza di sicurezza e con l'utilizzo di idonea mascherina. Il preposto provvede alla regolare sanificazione delle superfici.

8.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- La misura prioritaria di prevenzione consiste nella garanzia del rispetto di una distanza interpersonale NON minore di un metro.
- Il datore di lavoro consegna ai lavoratori, ai preposti/Capi Cantiere i dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio di contagio conformi alle norme UNI di riferimento e in numero sufficiente a garantirne il ricambio durante l'esecuzione delle attività. La consegna avviene tramite apposita modulistica.
- I lavoratori verranno dotati di dispositivi di protezione individuale specifici per il rischio contagio (guanti, mascherine, occhiali), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; l'utilizzo di tali dispositivi è previsto qualora le attività da svolgersi impediscano il rispetto della distanza interpersonale di un metro, comunque compatibilmente con eventuali misure più restrittive imposte dalle Autorità e Regioni. E' previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina almeno chirurgica.
- Qualora, la difficoltà di reperire sul mercato tali dispositivi non consenta la regolare fornitura, dovranno essere necessariamente attivate misure organizzative (sospensione di postazioni di lavoro, turnazione differenziate, ...), oltre a garantire un distanziamento di

almeno un metro. Non è consentita, in alcun modo, la prosecuzione dell'attività lavorativa in assenza delle misure sopra indicate.

- I Dispositivi di Protezione individuale dovranno essere smaltiti come previsto dalla normativa vigente nel territorio in cui ci si trova che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

8.8.1 Utilizzo corretto della mascherina (OMS)

- ✓ Posizionare la mascherina con cura, assicurandosi che copra la bocca e naso, e legarla in modo sicuro per ridurre al minimo eventuali spazi vuoti tra il viso e la mascherina.
- ✓ Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa.
- ✓ Rimuovere la mascherina con la tecnica appropriata: non toccare la parte anteriore della mascherina ma slegala da dietro.
- ✓ Dopo la rimozione o ogni volta che una mascherina usata viene inavvertitamente toccata, lavare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone se le mani sono visibilmente sporche.
- ✓ Sostituire le mascherine non appena diventano umide con una nuova mascherina pulita e asciutta.
- ✓ Non riutilizzare le mascherine monouso.
- ✓ Scartare le mascherine monouso dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione.

8.9 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, inoltre:

- vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che possano essere maggiormente a rischio al contagio dalla malattia.

8.10 RUOLI E COMPITI IN CANTIERE

Si riportano schematicamente di seguito le misure da seguire da parte del lavoratore e del Preposto.

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
LAVORATORE	<p>Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C).</p> <p>Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.</p> <p>Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dal decalogo del Ministero della Salute e la distanza interpersonale di un metro. ❖ Sottoporsi alle procedure predisposte dal proprio Datore di Lavoro per la misurazione della temperatura prima dell'accesso al cantiere. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non essendo consentito in tal caso l'accesso al cantiere, il lavoratore dovrà fare immediato rientro al proprio domicilio, avvisare il proprio Datore di Lavoro e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. ❖ Se, per alcune attività in cantiere, è inevitabile che la distanza tra due operatori sia inferiore ad un metro, gli operatori dovranno indossare i DPI necessari. ❖ Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente indossare la mascherina, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite l'Addetto al Primo Soccorso o del Personale Sanitario incaricato a contattare il Servizio Sanitario Nazionale. ❖ I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani frequentemente, ove non disponibile acqua e sapone, con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo la pausa pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. ❖ Gli attrezzi manuali, per quanto possibile, dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti da lavoro. Presso ciascun luogo di Lavoro devono essere disponibili presidi dotati di gel igienizzante, anche tascabili, guanti, mascherine e contenitori dei rifiuti. ❖ I mezzi d'opera (quali ad esempio escavatori, PLE ecc.), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie) con apposita soluzione 	<p>Può segnalare al capocantiere eventuali carenze di sicurezza nel cantiere ed eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza.</p> <p>Può agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite allontanandosi dalle aree di cantiere dove momentaneamente si rischia di non rispettare la distanza di minimo 1 mt tra le persone.</p>

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
		<p>idroalcolica prima di ogni cambio operatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ L'impiego di montacarichi è consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con l'impiego di mascherine. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dell'uso. ❖ Rispetta le misure di sicurezza ed igiene evitando assembramenti all'interno delle aree di servizio del cantiere. 	
<p>CAPO CANTIERE/ PREPOSTO</p>		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Opera per conto del Datore di lavoro per tutti gli obblighi e le attività eseguite nel cantiere in conformità alle disposizioni di legge. ❖ Deve provvedere a raccogliere e archiviare in cantiere, anche con il supporto del Capo Cantiere o Preposto, in apposito raccoglitore tutte le autocertificazioni di chi accede in cantiere (trasportatori, fornitori, visitatori). ❖ Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati e sanificati periodicamente. ❖ Deve verificare che i lavoratori mantengano la distanza interpersonale di sicurezza e rispettino le norme dettate dal decalogo del Ministero della Salute e la distanza interpersonale di un metro. ❖ Vigilare affinché le attività lavorative siano eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni previste per il contenimento del rischio contagio da COVID-19, verificando soprattutto il mantenimento della distanza interpersonale e l'utilizzo dei DPI previsti. ❖ Segnalare al Direttore Tecnico di Cantiere o al Datore di Lavoro dell'Impresa eventuali inadempienze da parte dei singoli lavoratori, nonché situazioni di pericolo o rischio contagio. ❖ Nel caso in cui un operaio accusasse un 	<p>Può sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza.</p>

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
		<p>malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 (in assenza di personale sanitario incaricato) deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro, il CSE e aiutare l'Addetto al Primo Soccorso per l'interdizione dell'area e l'allontanamento degli altri operai dal posto di Lavoro.</p> <p>❖ Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati e sanificati periodicamente.</p>	

9. MISURE IN CASO DI CASI ACCERTATI DI COVID-19 O SINTOMATICI

Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere:

- sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse;
- venga a conoscenza di essere stato in contatto (nei 14 giorni precedenti) con un caso accertato di COVID-19, o egli stesso è stato accertato positivo al COVID-19.

Il lavoratore lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o al preposto.

L'azienda: Provvede all'isolamento temporaneo del/dei soggetto/i, in accordo a quanto già previsto al paragrafo 8.3.

- individua, con la collaborazione del medico competente, i lavoratori che rientrano nella definizione di "contatto stretto" affinché provvedano all'immediato isolamento domiciliare;
- informa i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto sulle misure di prevenzione da adottare.
- procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
- provvede ad una pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro (secondo indicazioni ministeriali di cui alla circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22/02/2020), informando preventivamente l'appaltatrice incaricata di svolgere la pulizia dei locali per l'adozione delle cautele necessarie;

- valuta, con la collaborazione del medico competente, eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.

10. COMITATO AZIENDALE INTERNO

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

11. RIFERIMENTI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il [numero di pubblica utilità 1500](https://www.1500.it/)

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria: 800 938 883

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte:

800 19 20 20 attivo 24 ore su 24

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d'Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila 800 169 326

Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto 800 860 146

Asl n.3 Pescara 800 556 600

Asl n. 4 Teramo 800 090 147

Molise

Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000

Piacenza

Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il numero 0523 303600

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.